

Numero	421	Pag.	8
Data	13 GIU. 2016		

**Regolamento Aziendale
per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo**

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità attuative, nell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord", della normativa nazionale e regionale in materia di divieto di fumo, con la finalità di garantire il diritto alla salute ed alla protezione contro i rischi correlati dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco degli operatori che svolgono la loro attività in Azienda nonché dei pazienti e degli utenti che accedono alle strutture sanitarie.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano in tutte le strutture che, a qualunque titolo, l'Azienda utilizza per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sia nei locali interni che nelle pertinenze esterne dei presidi ospedalieri.
2. Il divieto di fumo si applica, inoltre, all'interno degli automezzi dell'Azienda o comunque utilizzati per conto della stessa.
3. Il presente Regolamento si applica nei confronti di tutti coloro che frequentano a qualsiasi titolo i locali dell'Azienda ospedaliera, quali, a mero titolo esemplificativo:
 - a) dipendenti aziendali;
 - b) soggetti che a vario titolo prestano la loro attività per l'Azienda (collaboratori a contratto, liberi professionisti, fornitori, volontari, studenti, specializzandi, tirocinanti e figure similari);
 - c) pazienti;
 - d) visitatori.

Art. 3 – Soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto di fumo

1. La Direzione Generale individua e nomina, con apposito atto, i Responsabili cui è affidato il compito di vigilare sull'osservanza della normativa sul divieto di fumo ed in particolare:
 - a) disporre che nei locali e spazi chiusi dell'Azienda ospedaliera nonché nelle ulteriori pertinenze esterne dei presidi ospedalieri siano affissi, in coerenza a quanto previsto dalle disposizioni normative e di attuazione vigenti in materia, appositi cartelli - adeguatamente visibili - recanti la scritta "Vietato Fumare", completi delle indicazioni riportate al successivo art. 4 del presente Regolamento;
 - c) individuare, con atto formale, tra il personale dipendente in servizio presso la propria struttura - preferibilmente di qualifica non inferiore alla "D" - i soggetti ai quali affidare la funzione di *Agenti Accertatori* cui spetta accertare le infrazioni e contestare le violazioni. Qualora i Responsabili non provvedano a detta individuazione, compete agli stessi l'esercizio di tale attività di accertamento e contestazione.

Numero	121	Pag.	9
Data	13 GIU. 2016		

Art. 4 – Informazione sul divieto di fumo

1. In tutti i locali e spazi chiusi dell'Azienda ospedaliera nonché nelle ulteriori pertinenze esterne dei presidi ospedalieri, devono essere affissi appositi cartelli predisposti sulla base del modello allegato (allegato B), adeguatamente visibili, recanti la scritta "VIETATO FUMARE" integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto di fumo e cui compete accertare e contestare le infrazioni.

Art. 5 – Procedura di accertamento dell'infrazione e contestazione della violazione

1. L'accertamento e la contestazione delle violazioni sono effettuate dai soggetti individuati quali Agenti Accertatori da parte dei Responsabili di cui al precedente art.3, ferma restando la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria nonché del Corpo di Polizia amministrativa locale.
2. Gli Agenti accertatori, in aderenza a quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni 16/12/2004, provvedono ad accertare l'infrazione, anche a seguito di richiesta espressa di altri operatori o di cittadini, contestando immediatamente la violazione al trasgressore nonché a redigere il verbale di contestazione secondo il modello allegato al presente Regolamento (allegato A). Il verbale deve contenere gli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può farsi luogo al pagamento in misura ridotta nonché l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi.
3. L'Agente Accertatore raccoglie le generalità del contravventore, anche attraverso la richiesta dell'esibizione di un documento di identità. Non è mai possibile la perquisizione personale del contravventore.
4. Il verbale di contestazione è sottoscritto a cura dell'Agente Accertatore e, per ricevuta, dal trasgressore. Nel caso di rifiuto da parte del trasgressore a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia ne viene dato atto in calce al processo verbale.
5. Qualora non sia possibile provvedere all'immediata notifica del verbale al trasgressore, l'Agente Accertatore ne assicura - entro e non oltre 90 giorni dalla data dell'accertamento dell'infrazione - la notifica a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (con spese di invio a carico del trasgressore), unitamente al bollettino di c/c postale nel quale deve essere indicato come causale "*pagamento sanzione Verbale n. ___ del ___*".
6. Il verbale di contestazione è redatto in triplice copia di cui una viene consegnata direttamente o notificata a mezzo posta al trasgressore, una copia viene trasmessa tempestivamente al Sindaco del Comune di Pesaro ovvero al Sindaco del Comune di Fano - in riferimento al luogo ove è stata accertata l'infrazione - quali autorità territorialmente competenti a ricevere rapporto, una copia viene conservata presso la struttura in cui è stata accertata la violazione.

Numero	421	Pag.	10
Data	13 GIU. 2016		

Art. 7 – Sanzioni

1. Alle violazioni delle disposizioni in materia di fumo si applicano le sanzioni previste dall'art.7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584 e ss.mm.ii, aumentate nella misura stabilita dall'art.1, comma 189, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 "Legge finanziaria 2005". In particolare:
 - a) per i trasgressori del divieto di fumo si applicano le seguenti sanzioni amministrative: da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età;
 - b) per i soggetti che, pur avendone l'autorità non appongono cartelli o non fanno rispettare il divieto imposto, la sanzione varia da € 220,00 a € 2.200,00, con l'aumento della metà nell'ipotesi contemplata dall'art. 5, comma 1, lettera b), della Legge 11 novembre 1975, n. 584.
2. Secondo quanto previsto dall'art.16 della legge 24 novembre 1981 n.689, come espressamente richiamato al punto 7 dall'Accordo Stato Regioni 16/12/2004, è ammesso il pagamento della sanzione pecuniaria prevista in misura ridotta pari ad un terzo del massimo o al doppio del minimo della sanzione se più favorevole, oltre alle spese del procedimento, nel caso in cui il versamento sia effettuato a cura del trasgressore entro sessanta giorni dalla contestazione immediata ovvero, se questa non vi è stata, dalla data di notifica della violazione.

Art. 8 – Modalità di pagamento

1. Non è consentito il pagamento della sanzione direttamente nelle mani dell'Agente Accertatore. Il trasgressore deve provvedere al pagamento della sanzione presso gli uffici postali mediante bollettino di conto corrente.

Art. 9 – Rimedi

1. In coerenza a quanto previsto dalla disciplina nazionale e regionale in materia, gli interessati – entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione – possono ricorrere con scritti difensivi al Comune di Pesaro ovvero al Comune di Fano a seconda del luogo ove si è accertata l'infrazione, quali autorità territorialmente competenti a ricevere rapporto.

Art. 10 – Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art.14 della L.R. 33/1998, la sanzione pecuniaria può essere rateizzata su richiesta dell'interessato, che si trova in condizioni economiche disagiate con le modalità previste dall'art. 26 della Legge 30 novembre 1981 n. 689.

Art. 11 – Decorrenza

1. Il presente Regolamento produce effetti a decorrere dalla data di pubblicazione della determina del Direttore Generale che ne approva il contenuto.

Allegato A

**VERBALE DI ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI E CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI
IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMO**

(articolo 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e ss.mm.ii.)

VERBALE n. ____/____ (anno)

Processo verbale di accertamento a carico di _____ (**trasgressore**),
nato a -----residente in via-----presso il Comune di
-----, identificato tramite C.I./Pat. N.----- rilasciata il
_____ da _____

Il giorno _____ alle ore _____, in _____,
presso _____

il sottoscritto _____, in qualità di *Responsabile/Agente
accertatore* come individuato con atto n. ____ del _____ e, a tal fine,
incaricato della vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo nonché dell'accertamento delle
infrazioni e della contestazione delle violazioni

ha accertato che:

il Sig./la Sig.ra _____, come sopra
identificato in data odierna alle ore----- presso-----
(indicare il luogo in cui è stata riscontrata l'infrazione), dove vige il divieto di fumo come attestato
da cartello stabilmente esposto, violava le disposizioni relative al divieto di fumo di cui all'art.51
della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 e ss.mm.ii., in quanto (descrivere infrazione accertata)-----

Il trasgressore viene reso edotto che:

a) per le violazioni delle disposizioni in materia di fumo si applicano le sanzioni amministrative
previste dall'art.7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584 e ss.mm.ii, aumentate nella misura

Numero	421	Pag.	12
Data	13 GIU. 2016		

stabilita dall'art.1, comma 189, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 "Legge finanziaria 2005" e, precisamente: **da € 27,50 a € 275,00;**

b) la misura della sanzione indicata al precedente punto a) è **raddoppiata** qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età;

c) secondo quanto previsto dall'art.16 della legge 24 novembre 1981 n.689, come espressamente richiamato al punto 7 dall'Accordo Stato Regioni 16/12/2004 nonché dall'art.9 della legge regionale 10 agosto 1998, n.33, è ammesso il pagamento della sanzione pecuniaria prevista **in misura ridotta** pari ad un terzo del massimo o al doppio del minimo della sanzione se più favorevole, oltre alle spese del procedimento, nel caso in cui il versamento sia effettuato a cura del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione immediata ovvero, se questa non vi è stata, dalla data di notifica della violazione.

L'importo dovrà essere versato alla Tesoreria del Comune competente per territorio con le seguenti modalità:

Comune di PESARO (PU) mediante versamento sul c/c postale n. 214619 intestato al Comune di Pesaro - Comando Polizia Municipale Servizio Tesoreria o bonifico bancario IBAN IT88Q0760113300000000214619

OVVERO

Comune di FANO (PU) mediante versamento sul c/c postale n. 13474614 intestato al Comune di Fano o Bonifico Bancario IBAN IT20V0614524310000000000003 Cassa di Risparmio di Fano sede centrale

specificando in entrambi i casi come causale di versamento: "*Infrazione al divieto di fumo*".

E' facoltà dell'autore della trasgressione inviare eventuali scritti difensivi, entro trenta (30) giorni dalla data di notifica del presente verbale, al Sindaco del Comune competente per territorio (Comune di _____) e per conoscenza a questa Azienda ospedaliera.

Letto, confermato e sottoscritto

Pesaro/Fano, li _____

Il Trasgressore

(Per ricevuta del presente verbale)

Il Verbalizzante

Numero	421	Pag.	13
Data	13 GIU. 2016		

La violazione non è stata immediatamente contestata in quanto _____

La violazione è stata immediatamente contestata e il trasgressore:

- Rifiuta di firmare il verbale
- Rifiuta di ricevere copia del verbale
- Riceve copia del verbale e dichiara quanto segue _____

Numero	421	Pag.	14
Data	13 GIU. 2016		

Allegato B



Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

VIETATO FUMARE

art. 51 della Legge 16 Gennaio 2003 n. 3 e ss.mm.ii..

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di **€ 27,50** ad un massimo di **€ 275,00**. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Addetto alla vigilanza sull'osservanza del divieto:

Sig. _____

Autorità cui compete accertare e contestare l'infrazione:

Delegato alla vigilanza, Polizia Amministrativa locale, Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.